

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto  
**AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**  
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



## DELIBERAZIONE

n. 558

del 24-3-2021

## O G G E T T O

Convenzione con il Comune di Vicenza per l'utilizzo delle celle mortuarie presso l'Ospedale San Bortolo di Vicenza ai fini della sosta e della gestione mortuaria delle salme in attesa di sepoltura. Rinnovo per il periodo decorrente dal 01/01/2021 al 31/12/2022.

Proponente: Direzione Amministrativa di Ospedale - (DAO)  
Anno Proposta: 2021  
Numero Proposta: 679

Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

In data 31.12.2020 è scaduta la convenzione, rinnovata nel corso degli anni dal 1996, con il Comune di Vicenza per l'utilizzo delle celle mortuarie dell'Ospedale San Bortolo ai fini della sosta e della gestione mortuaria delle salme.

Detta collaborazione, alla luce del nuovo Tariffario Aziendale in materia, approvato con delibera U.L.SS. del 12 giugno 2019 n. 908, prevede:

- vestizione salma al costo di € 80,00 (f.c. I.V.A.)
- puntura antiputrefattiva al costo di € 52,00 (f.c. I.V.A.)
- certificato di cremazione al costo di € 15,00 (f.c. I.V.A.)
- sosta salma al costo di:
  - € 55,00 dal 1° al 7° giorno di sosta esente IVA
  - € 00,00 dal 8° al 30° giorno di sosta
  - € 55,00 dal 31° giorno a seguire esente IVA

Il Comune di Vicenza, con nota agli atti, ha chiesto la disponibilità di questa Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" al rinnovo senza soluzione di continuità del succitato contratto.

Sulla proposta di rinnovo sono intervenuti, per le vie brevi, i pareri favorevoli del Direttore del Servizio Medicina Legale e del Direttore di Direzione Medica 1 del Distretto Est.

In ragione di quanto esposto, si propone pertanto di approvare il rinnovo biennale della convenzione in argomento tra l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" e il Comune di Vicenza, per il periodo decorrente dal 01/01/2021 al 31/12/2022, così come precisato nella convenzione allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale".

Il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, hanno espresso parere favorevole per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, il rinnovo biennale della convenzione con il Comune di Vicenza, per l'utilizzo delle celle mortuarie dell'Ospedale San Bortolo ai fini della sosta e della gestione mortuaria delle salme, per il periodo decorrente dal 01/01/2021 al 31/12/2022, nei termini ed alle condizioni precisate nel disciplinare allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale;

2. di incaricare l'U.O.C. Contabilità e Bilancio e l'U.O.C. Servizio Medicina Legale per gli adempimenti necessari a garantire l'applicazione e l'esecuzione della convenzione di cui al punto 1, ciascuno per gli ambiti di propria competenza;
3. di dare atto che le somme da introitare troveranno riferimento nel bilancio sanitario degli anni 2021-2022 nel conto di ricavo 51.07.160;
4. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo f.f.  
(App.to dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario  
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE  
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

---

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 25-3-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

---

Copia del presente atto viene inviato in data 25-3-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI  
DELL'UOC AFFARI GENERALI

**CONVENZIONE**

**PER L'UTILIZZO DELLE**

**CELLE MORTUARIE DELL'OSPEDALE AI FINI DELLA SOSTA SALME**

**TRA**

**l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica",** di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",

con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi n. 37 - codice fiscale e partita

IVA n.02441500242 – rappresentata dal Direttore Generale, rappresentata dal

Direttore Generale dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina (nata a Palmi (RC) il

19/05/1957 Cod. Fisc. BNVMGS57E59G288F);

**E**

**Il Comune di Vicenza** (di seguito denominato COMUNE) con sede e domicilio

Fiscale in Vicenza – Corso Andrea Palladio n. 98/A – Palazzo Trissino – codice

Fiscale 00516890241 – nella persona del Direttore del settore Anagrafe Stato Civile

Elettorale, dott.ssa Micaela Castagnaro, (nata a Verona il 20/07/1962 Cod. Fisc.

CSTMCL62L60L781Z);

**PREMESSO CHE:**

✓ il D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285 "Approvazione del Regolamento di polizia

mortuaria" pone in capo al Comune:

- la disponibilità di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo

prescritto le salme di persone morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia

pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione; morte in seguito

a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico; ignote, di cui debba

farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento (art.12);

- la disponibilità di un obitorio per il mantenimento in osservazione e riscontro

diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica (art. 13);

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | - la possibilità di istituire i depositi di osservazione e gli obitori nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti.   |  |
|  | ✓ i cimiteri cittadini, al momento non dispongono di spazi idonei per la sosta, durante il periodo di osservazione, di salme in attesa della sepoltura;  |  |
|  | ✓ in data 31.12.2020 è scaduta la convenzione sottoscritta tra l'U.L.SS. n. 8 e il Comune di Vicenza per le operazioni di osservazione e deposito salme previste dal DPR n.285/1990 in attesa dei nulla-osta per la sepoltura;   |  |
|  | ✓ in vista della scadenza di tale convenzione U.L.SS. n. 8 “Berica” con nota, agli atti, ne ha proposto il rinnovo;  |  |
|  | <b>TUTTO CIO’ PREMESSO</b>   |  |
|  | <b>SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE</b>   |  |
|  | <b>ARTICOLO 1 - Oggetto</b>  |  |
|  | L’U.L.SS. n. 8 si impegna a ricevere nelle proprie celle mortuarie per il prescritto periodo di osservazione ai sensi di legge e per il tempo necessario alla esecuzione delle cerimonie funebri le salme di persone decedute nel territorio comunale, il tutto con oneri a carico del Comune, a condizione: |  |
|  | 1) che vi sia l’ordine dell’autorità giudiziaria;  |  |
|  | 2) che siano relative a salme di persone decedute in pubblica via;   |  |
|  | 3) che siano relative a salme rinvenute in putrefazione;   |  |
|  | 4) che siano relative a salme di persone prive di riferimenti parentali;   |  |
|  | 5) che siano relative a salme di persone decedute in abitazioni inadatte dell'esecuzione dell'osservazione, certificate dal SUEM o dal Medico Necroscopo territoriale.   |  |
|  | Sono a carico del Comune tutti i servizi eseguiti dall’U.L.SS. n. 8 per le salme di soggetti indigenti (in base al tariffario U.L.SS) le cui spese funebri sono a carico del   |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  | comune.  |  |
|  | L'U.L.SS. n. 8, tramite il proprio servizio delle celle mortuarie, si impegna altresì ad |  |
|  | eseguire l'attività di ricomposizione per le salme il cui funerale sia a carico del      |  |
|  | Comune, nonché a mettere a disposizione locali e presidi sanitari e garantire            |  |
|  | facilitazioni logistiche per i riti funebri non cattolici e le camere ardenti per i riti |  |
|  | richiesti, sia se aperti al pubblico sia se privati.                                     |  |
|  | <b>ARTICOLO 2 - Collaborazione</b>   |  |
|  | L'U.L.SS. n. 8 si impegna a dare al personale comunale e di AIM Vicenza                  |  |
|  | spa/Valore città AMCPS s.r.l. la propria collaborazione per garantire il regolare        |  |
|  | svolgimento del servizio.  |  |
|  | <b>ARTICOLO 3 - Tariffe</b>  |  |
|  | L'U.L.SS. n. 8 si impegna a garantire i servizi in argomento secondo le seguenti         |  |
|  | tariffe:   |  |
|  | - vestizione salma al costo di € 80,00 (f.c. I.V.A)                                      |  |
|  | - puntura antiputrefattiva al costo di € 52,00 (f.c. I.V.A)                              |  |
|  | - certificato di cremazione al costo di € 15,00 (f.c. I.V.A)                             |  |
|  | - sosta salma al costo di € 55,00 (f.c. I.V.A) al giorno per un massimo di 7 giorni      |  |
|  | secondo il vigente tariffario aziendale.   |  |
|  | Nei casi di salme con esequie a carico del Comune che dovessero stazionare oltre 30      |  |
|  | giorni presso le celle mortuarie per motivi diversi da un'ordinanza di custodia          |  |
|  | giudiziaria, si precisano le seguenti tariffe giornaliere:                               |  |
|  | - € 55,00 dal 1° al 7° giorno di sosta esente IVA;                                       |  |
|  | - € 00,00 dal 8° al 30° giorno di sosta;   |  |
|  | - € 55,00 dal 31° giorno a seguire esente IVA.   |  |
|  | Il numero delle salme inoltrate alla camera mortuaria dell'U.L.SS. n. 8 è desunto dai    |  |
|  |  |  |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  | vari documenti che accompagnano le salme (certificati SUEM, medico di base, necroscopo, forze dell'ordine, magistratura ecc.).  |  |
|  | <b>ARTICOLO 4 – Modalità di esecuzione</b>  |  |
|  | Il Comune s’impegna ad utilizzare le celle mortuarie dell’Ospedale esclusivamente per l’effettuazione del servizio di cui al precedente articolo 1.   |  |
|  | Qualora il Comune richieda il ricovero per salme in transito a feretro chiuso, l’U.L.SS. n. 8 si impegna ad effettuare il servizio di cui all’art. 1 senza oneri a carico del Comune e nei limiti dello spazio disponibile negli obitori dell’Ospedale.   |  |
|  | Per salma in transito a feretro chiuso si intende la salma su cui sono già state espletate le operazioni mortuarie disposte per legge e che per ragioni di orari di apertura del cimitero non può essere conferita alla camera mortuaria dello stesso.  |  |
|  | La sosta massima consentita è di una notte. Oltre la prima notte, a chi fa richiesta di ulteriori giorni di sosta, verrà applicata senza limitazioni la tariffa prevista per la sosta salme.  |  |
|  | <b>ARTICOLO 5 - Modalità di pagamento</b>   |  |
|  | L’U.L.SS. n. 8, sulla base dei dati ricevuti dall’U.O. di Medicina Necroscopica emette fattura elettronica.   |  |
|  | Il pagamento dovrà essere effettuato dal Comune entro la scadenza, non inferiore a 30 giorni, e con le modalità indicate sulla fattura stessa nel conto della Tesoreria Unica Presso la Banca D’Italia.   |  |
|  | <b>ARTICOLO 6 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili</b>  |  |
|  | Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla |  |
|  |   |  |



|  |   |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  | diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25       |  |
|  | maggio 2018, il titolare del trattamento dei dati relativi alle salme è il Comune.          |  |
|  | Il Comune nomina l'U.L.SS. n. 8 Responsabile del trattamento dei dati personali,            |  |
|  | anche sensibili, raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi della          |  |
|  | presente convenzione, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività     |  |
|  | oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali del Comune e nel          |  |
|  | rispetto della precitata normativa in materia.  |  |
|  | L'U.L.SS. n. 8, nella qualità sopra descritta, si impegna, in particolare, ad operare       |  |
|  | nel continuativo rispetto dei principi posti dall'art. 11 del D.Lgs. 196/2003 e             |  |
|  | dall'art. 16 del Regolamento 2016/769 UE in merito all'esigenza di correttezza,             |  |
|  | liceità, esattezza, pertinenza e completezza del trattamento medesimo; a mantenere          |  |
|  | la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia di trattamento effettuata; |  |
|  | conservare i dati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del        |  |
|  | trattamento.  |  |
|  | Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali           |  |
|  | vigenti in materia di protezione dei dati personali.  |  |
|  | <b>ARTICOLO 7 - Durata</b>  |  |
|  | La presente convenzione ha validità <u>biennale</u> a decorrere dall'01/01/2021 al          |  |
|  | 31/12/2022 e potrà essere rinnovata previo accordo tra le Parti.                            |  |
|  | <b>ARTICOLO 8 – Riserve di legge</b>  |  |
|  | La presente convenzione decade di diritto qualora risulti incompatibile con                 |  |
|  | disposizioni normative successive.  |  |
|  | Nell'eventualità di disposizioni normative che rendessero necessarie integrazioni e/o       |  |
|  | modifiche, queste comportano la predisposizione di una nuova convenzione previo             |  |
|  | accordo delle parti.  |  |
|  |   |  |

**ARTICOLO 9 – Foro competente**

Il Foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla interpretazione o alla esecuzione della presente convenzione è il Foro di Vicenza.

**ARTICOLO 10 - Inadempimento e recesso**

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art.1453 e seguenti del Codice Civile.

Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla presente convenzione prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.

**ARTICOLO 11 - Registrazione ed imposta di bollo**

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico del Comune, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;

- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;

- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

**ARTICOLO 12 – Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Vicenza, li \_\_\_\_\_

Per il Comune di Vicenza

Per

IL DIRETTORE del

l'U.L.SS. n. 8 "Berica"

Servizio Anagrafe Stato Civile Elettorale

IL DIRETTORE GENERALE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Micaela Castagnaro)

(Maria Giuseppina Bonavina)